

COMUNE DI PANTELLERIA

PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE AREA TECNICA

N° 83/II Sett. Del 26.02.2015	Rimborso spese sostenute dall'arch. Domenico Orobello e dal Geom. Salvatore Gambino, per assicurazione rischi professionali ai sensi dell'art. 92 comma 7 bis D. Lgs 163/2006
--	---

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di febbraio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Visto:

Il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

L'art. 17 comma 4 della L.109/94;

L'art. 106 del d.P.R. 554/99;

L'art. 6, comma 2, della legge 18/11/1998 n. 415 che con l'art. 145, comma 89, della legge 23/12/2000 n. 388, hanno modificato il tenore dell'art. 17 c.3 della L. 109/94 stabilendo che la stipula della polizza è per intero a carico delle Amministrazioni giudicatrici;

La nota n. 28123 del 16/05/2001 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Il regolamento afferente la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, approvato con deliberazione di G.M. n. 96 del 13.12.2012 ed in particolare l'art. 9 bis;

Evidenziato:

Che il codice dei contratti di cui al D.Lgs 163/2006 disciplina il tema delle coperture assicurative in capo ai dipendenti, ex art. 112 c.4;

Che il Consiglio di Stato, con parere del 19/09/2007, è pervenuto alla conclusione della non obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa per i dipendenti incaricati di attività di verifica progettuale (attività propria del RUP, sia singolarmente che in team);

Che il legislatore, in funzione ed a chiarimento di quanto sopra, ha introdotto (art. 2, comma 1, lettera u D.Lgs 11/09/2008 n.152) nell'art. 112, il comma 4 bis a norma del quale "Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico;

l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno”

Che in Sicilia, regione a statuto speciale, sul tema si è espresso l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, con parere n. 175 del 2004 che ha fatto chiarezza sulle problematiche interpretative ribadendo superata la prescrizione dell'art. 106 del DPR 554/99 nella parte che riferisce “la stazione appaltante assume l'onere del rimborso del dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali” precisando che l'onere è “per intero a carico delle amministrazioni aggiudicatrici”;

Che il sopraccitato regolamento comunale, afferente la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18 della L.109/94, nel prevedere (in linea con il dettato legislativo) l'onere a carico dell'Ente della copertura assicurativa del dipendente tecnico, recita espressamente che la copertura non coprirà il soggetto che con atti “dolosi” avrà cagionato danni;

Rilevato:

La distinzione tra colpa grave e colpa lieve che risiede nella rilevanza giuridica della colpa stessa e nel risarcimento del danno arrecato (colpa grave);

Che l'errore e soprattutto l'omissione, nello svolgimento delle mansioni tecniche (progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in progettazione e esecuzione, RUP) costituiscono “colpa grave” e non dolo, in quanto configurabili come:

inosservanza della dovuta diligenza;

assenza di difficoltà oggettive ed eccezionali nell'ottemperare ai doveri di servizio violati;

prevedibilità e "prevenibilità" dell'evento dannoso

Che la copertura del danno e le garanzie obbligatorie da prestare sono, *per i ruoli sopraccitati*, imposte dalla legge in capo alle Amministrazioni a mezzo di polizze assicurative ad hoc;

Che il Comune di Pantelleria non ha ancora provveduto alla copertura assicurativa in favore dell'arch. Domenico Orobello e dello scrivente per le funzioni tecniche svolte in seono all'Ente;

Che l'Arch. Domenico Orobello ha provveduto alla stipula della polizza assicurativa, di proprio impulso e su iniziativa propria, con la LLOYD'S OF LONDON per il tramite della GAVA Broker S.r.l. iscritta al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi dell'ISVAP al n.B000182569 dal 11/05/2007 sezione B, a copertura dei rischi di responsabilità civile patrimoniale dei dipendenti di Enti pubblici, nel profilo tecnico ed ha provveduto al pagamento della quota annuale pari ad € 700,00;

Che anche lo scrivente ha provveduto alla stipula della polizza assicurativa, di proprio impulso e su iniziativa propria, con la LLOYD'S OF LONDON per il tramite della GAVA Broker S.r.l. iscritta al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi dell'ISVAP al n.B000182569 dal 11/05/2007 sezione B, a copertura dei rischi di responsabilità civile patrimoniale dei dipendenti di Enti pubblici, nel profilo tecnico ed ha provveduto al pagamento della quota annuale pari ad € 800,00

Che il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti, a copertura assicurativa per l'esercizio delle funzioni loro affidate in tema di lavori pubblici, è sancito dalla legislazione vigente in materia e non ultimo confermato dal parere n. 175 del 2004 dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana;

Che nel Q.E. dell'intervento concernenti i *lavori di realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti differenziati, finanziato con fondi comunali* - intervento n° 2.09.05.01 cap. 3357, giusta determina n° 335/II Sett. del 30.12.2010, alla voce B4 risulta prevista e disponibile al predetto scopo la somma di € 585,00;

Che nel Q.E. dell'intervento relativo ai lavori di ampliamento della capacità ricettiva del Cimitero Capoluogo finanziato in parte con mutuo della Cassa DD.PP. n. 4462233, la cui spesa è stata imputata sull'intervento n. 2.08.01.01 cap. n. 3487 ed in parte con fondi comunali - intervento n° 2.10.05.01 cap. 3309 e intervento n° 2.01.08.01 cap. 3005 parte rr.pp., giusta impegno assunto con deliberazione C.S. 104 del 28.12.2012, alla voce B7 è prevista e disponibile al predetto scopo la somma di € 1.500,00;

Per quanto tutto sopra rappresentato, considerato il ruolo ed i compiti svolti dallo scrivente e dall'Arch. Domenico Orobello all'interno di questa Amministrazione,

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*);
- della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, assegnando al Settore II i servizi "*Lavori Pubblici – Energia – Pubblica Illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica - Manutenzioni*";
- della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell'assetto organizzativo dell'Ente già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011;
- della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l'assetto dei Settori dell'Ente;
- della deliberazione G.M. n. 78 del 5.11.2013 con la quale è stato nuovamente modificato l'assetto dei settori dell'Ente;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*);
- della determinazione sindacale n. 22 del 31.12.2014 con la quale lo scrivente è stato riconfermato quale responsabile del Settore II per l'anno 2015;

DETERMINA

1. Di rimborsare l'Arch. Domenico Orobello delle spese sostenute dallo stesso, pari ad **€ 700,00** (*euro settecento/00*), conseguenti la stipula della polizza RC Patrimoniale Lloyd's n. 1177120500 per la copertura assicurativa in parola;
2. Di rimborsare il Geom. Salvatore Gambino delle spese sostenute dallo stesso, pari ad € 800,00 (*euro ottocento*), conseguenti la stipula della polizza RC patrimoniale Lloyd's n. 1177130300 per la copertura assicurativa in parola;

3. Dare atto che la suddetta spesa grava per € 585,00 sull'intervento n° 2.09.05.01 cap. 3357, giusta determina n° 335/II Sett. del 30.12.2010, alla voce B4 del quadro economico dei lavori di realizzazione centro comunale di raccolta rifiuti differenziati approvato con determina n. 232 del 3.05.2013 e per la differenza di € 915,00 sull'intervento n° 2.01.08.01 cap. 3005 parte rr.pp., giusta impegno assunto con deliberazione C.S. 104 del 28.12.2012, alla voce B7 del quadro economico dei lavori di ampliamento della capacità ricettiva del Cimitero Capoluogo.

**IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
F.to GEOM. SALVATORE GAMBINO**

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:

dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li _____

Prot. n° _____

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO**